



COMUNE DI TORRE DE' ROVERI  
Provincia di Bergamo

# REGOLAMENTO DEL SISTEMA SEGNALETICO INFORMATIVO, PUBBLICITARIO E TENDE

Approvato dal consiglio comunale con deliberazione n° 29 del 12.10.2009

## **Indice:**

### **CAP. 1 – PRINCIPI GENERALI**

- ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE
- ART. 2 - DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI
- ART. 3 - CARATTERISTICHE DEI MEZZI PUBBLICITARI
- ART. 4 - ZONIZZAZIONE
- ART. 5 - PRIORITA' E FASCE DI RISPETTO
- ART. 6 - DISTANZE LONGITUDINALI

### **CAP. 2 – CARATTERISTICHE**

- ART. 7 - DIVIETI
- ART. 8 - INSEGNE DI ESERCIZIO E TARGHE
- ART. 9 - PREINSEGNE
- ART. 10 - STRISCIONI E PUBBLICITA' PROVVISORIA LUNGO O IN VISTA DELLE STRADE
- ART. 11 - TENDE PARASOLE PER ATTIVITA' COMMERCIALI
- ART. 12 - MEZZI PUBBLICITARI PER I DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

### **CAP. 3 – PROCEDURE AMMINISTRATIVE**

- ART. 13 - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
- ART. 14 - ALLEGATI ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
- ART. 15 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
- ART. 16 - TARGHETTA DI IDENTIFICAZIONE
- ART. 17 - NORME TRANSITORIE E RIMOZIONI
- ART. 18 - INCENTIVAZIONE

## Capitolo 1 – PRINCIPI GENERALI

### Art. 1 – Campo di applicazione

1. Nel territorio comunale, in merito al sistema segnaletico, informativo e pubblicitario, si applicano le norme nazionali e sovracomunali integrate dalle norme del presente regolamento.
2. Sono sottoposti al presente regolamento comunale le affissioni, la segnaletica industriale e commerciale, qualsiasi mezzo pubblicitario o informativo in luogo pubblico o in vista dallo stesso quali le insegne, le sorgenti luminose, le tende esterne ai negozi, le targhe, gli arredi, i cartelli, i manifesti, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti e qualsiasi altro mezzo pubblicitario o informativo quali gli striscioni soprassuolo, locandina, stendardo o altro.
3. Tutti i manufatti pubblicitari, informativi o segnaletici devono essere dotati di mezzo identificativo come prescritto dall'art. 54 del D.P.R. 495/92 e riportato all'art. 16 del presente regolamento.
4. I progetti di edifici prospicienti spazi pubblici sottoposti a permesso di costruire o D.I.A. devono contenere uno studio uniformato degli spazi da utilizzare per le insegne, targhe o sistemi informativi in attinenza alle presenti norme.
5. E' vietata l'esposizione di qualsiasi impianto pubblicitario di propaganda e informativo, fuorché le targhe a muro e le insegne di esercizio, sui prospetti e sui fianchi delle case prospicienti vie o piazze di particolare interesse architettonico - ambientale e di interesse viabilistico; lo stesso dicasi su monumenti, muri, opere d'arte, chiese, palazzi e quanto altro di carattere storico, artistico o paesaggistico. Per quest'ultimi è possibile l'installazione di totem o pannelli a terra contenenti informazioni storiche e descrittive del bene stesso, da posizionarsi nelle sue immediate vicinanze ma in modo da non rovinarne la percezione.
6. Per la segnaletica stradale del centro e nucleo storico o in zone di particolare interesse, si utilizzeranno impianti e cartelli di dimensione ridotta posizionati in modo da non recare disturbo ai valori architettonico - ambientali. In caso fosse necessaria l'autorizzazione della Soprintendenza, ci si dovrà uniformare al D.Lgs 42/2004 e s.m.i.
7. Nel caso di nuove o urgenti installazioni nel territorio comunale di segnaletica stradale o impianti semaforici, o nel caso di riassetto della viabilità, gli uffici preposti sono autorizzati a rimuovere autonomamente, previo avvio del procedimento, tutti quegli impianti pubblicitari o di informazione che la vigilanza reputi di disturbo o non risultino a distanza regolamentare dal nuovo impianto.
8. Sugli arredi funzionali d'uso pubblico sono consentite, previo convenzionamento, sponsorizzazioni con scritte o logo nel numero e nelle dimensioni stabilite dall'Amministrazione Comunale, comunque non superiori a mq. 0,30.
9. I manufatti, i cartelli, gli impianti o qualsiasi altro mezzo pubblicitario o informativo installato



abusivamente o in violazione delle norme o in difetto di manutenzione verranno rimossi, previa diffida da parte dell'Amministrazione Comunale, con addebito delle spese a carico dell'interessato, salva l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e la revoca delle autorizzazioni.

10. La deturpazione di manufatti con affissioni abusive verrà punita con sanzione amministrativa e addebito del costo di ripristino.

11. Sono esclusi dal presente regolamento gli impianti destinati alla Pubblica Amministrazione Comunale.

12. Nel caso di violazioni alle disposizioni delle presenti norme, si applicheranno le disposizioni in materia di sanzioni previste dal codice della strada.

13. Per tutto quanto non previsto, si rimanda alle norme vigenti ed in particolare al D.Lgs. 285/92, ed al relativo regolamento di esecuzione, nonché al regolamento comunale della tassa sulla pubblicità successive modifiche ed al D.lgs 42/2004 e s.m.i..

## **Art. 2 – Definizione dei mezzi pubblicitari**

1. Si definisce "insegna di esercizio" comprese le targhe, la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

2. Si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale, utilizzabili su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'idonea struttura di sostegno finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 Km; non può essere luminosa, né per luce propria né per luce diretta.

3. Si definisce "sorgente luminosa" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

4. Si definisce "cartello" un manufatto bidimensionale supportato da un'idonea struttura di sostegno con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

5. Si definisce "striscione, locandina e stendardo" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancanti di una superficie d'appoggio e comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.

6. Si definisce "impianto pubblicitario di servizio" qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

7. Si definisce "impianto di pubblicità o propaganda o informativo" qualunque manufatto o mezzo finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

8. Nei successivi articoli le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda sono indicati per brevità, con il termine "altri mezzi pubblicitari".

### **Art. 3 – Caratteristiche dei mezzi pubblicitari**

1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari, devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici, ad esclusione dei segni orizzontali reclamistici.

2. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate e certificate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi. Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di chiedere i calcoli statici delle strutture di sostegno e di fondazione.

3. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari hanno sagoma, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza ed in prossimità delle intersezioni. Non dovranno interferire con gli impianti semaforici o di illuminazione pubblica e devono consentire il transito pedonale anche nel rispetto delle norme per il superamento delle barriere architettoniche.

4. I cartelli e le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari, devono sempre avere sagoma e superficie contenute e/o proporzionali alle caratteristiche architettoniche dell'edificio e dei luoghi e non devono coprire o interferire con altri elementi architettonici di facciata.

5. E' consentito riportare su cartelli ed insegne di esercizio soltanto scritte alfanumeriche riguardanti il nome dell'attività, il genere commerciale, la gestione, il logo o il marchio, ed eventualmente anche spot o motti legati ai prodotti ed all'attività.



6. I segni orizzontali reclamistici o indicanti manifestazioni, ove consentiti devono essere realizzati con materiali facilmente rimovibili e/o lavabili ma ben ancorati, nel momento di utilizzo, alla superficie stradale e garantire una buona aderenza dei veicoli sugli stessi. Ne è vietata l'installazione anche provvisoria su pali della segnaletica stradale comunale e su quelli della pubblica illuminazione.

#### **Art. 4 – Zonizzazione**

1. Ai fini dell'applicazione delle presenti norme, il territorio comunale è suddiviso in due zone, come da planimetria allegata:

a) ZONA 1 –nuclei di antica formazione, nuclei di interesse paesistico ambientale e aree di valore paesaggistico - ambientale dei crinali, cimitero e relativa zona pertinenziale indicativa.

b) ZONA 2 – la restante parte del territorio comunale;

#### **Art. 5 – Priorità e fasce di rispetto**

1. In ordine alla posizione di collocamento degli impianti, ferma restando la garanzia assoluta riferita a semafori, apparecchiature illuminanti, di controllo elettronico ed altri rispondenti a requisiti di pubblica utilità, viene data precedenza a:

a) SEGNALI STRADALI

- 1) segnali di pericolo e segnali di prescrizione
- 2) segnali di indicazione

b) SEGNALI INFORMATIVI

- 1) segnali di nome strada
- 2) segnali turistici e di territorio
- 3) segnali che forniscono informazioni utili per la guida
- 4) segnali che indicano servizi e impianti
- 5) segnali industria o delle attività

c) MEZZI PUBBLICITARI

- 1) pubbliche affissioni
- 2) pubblicità fissa

In ogni caso e per particolari forme pubblicitarie, viene data preferenza a quella di carattere socio - culturale e di informazione pubblica.

#### **Art. 6 – Distanze longitudinali**

1. Le distanze longitudinali dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, ad esclusione delle preinsegne, si applicano facendo riferimento alla posizione dei segnali stradali e alla distanza tra cartello e cartello nel senso delle singole direttrici di marcia.

2. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non devono essere collocati a distanza minore di:

Prima dei segnali stradali

zona 1 – 65 mt.

zona 2 – 30 mt.

Dopo i segnali stradali

zona 1 – 30 mt.

zona 2 – 25 mt.

Tra un mezzo pubblicitario e l'altro

zona 1 – 30 mt.

zona 2 – 25 mt.

3. La distanza minima laterale per il posizionamento dei cartelli dal ciglio della strada è fissata in m.3,00 al punto più vicino del cartello, fatte salve maggiori distanze introdotte dal codice della strada e fatta salva la presenza di ostacolo fisso ai sensi dell'art.51 pas. II del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada;

4. Tutte le strutture dei cartelli dovranno avere la tipologia individuata dall'Amministrazione Comunale (vd. Fig. n°1) o simile, di colore RAL 7016, di forma rettangolare e con dimensione massima per il messaggio pubblicitario di mt. 2,00 x 1,50, eventuali deroghe o altre ipotesi di tipologia saranno valutate dalla Commissione Paesaggio;

strutture portanti in ferro zincato e smaltato ral 7016




Fig. n°1



## Cap. 2 – CARATTERISTICHE

### Art. 7 – Divieti

1. Nell'intero territorio comunale sono vietati insegne, cartelli e gli altri mezzi pubblicitari:

- a) uniti a cartelli toponomastici;
- b) uniti a cartelli stradali di qualsiasi tipo.
- c) se integrati da sorgenti luminose abbaglianti;
- d) a vetrofania cieca se alterano il valore minimo consentito di R.A.I. (rapporto aeroilluminante);
- e) a luce intermittente, sia del tipo auto illuminante che a spot;
- f) a messaggio variabile posti all'esterno dei fabbricati (consentiti all'interno delle vetrine), escluso quelli per servizi di pubblico interesse;
- g) se impediscono coni di vista paesistico-ambientali;
- h) la pubblicità a mezzo fioriere, panchine, cestini (sarà possibile solo previo convenzionamento con l'Amministrazione Comunale);

Si precisa che la posa di cartelli in tutte le zone vincolate ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004, verrà valutata dalla Struttura Tecnica Incaricata nonché dalla Commissione del Paesaggio.

### ART. 8 - Insegne di esercizio e targhe

#### 1. Insegne di esercizio

Nell'intero territorio comunale sono consentite insegne a bandiera non autoilluminanti limitatamente al logotipo o simboli tipici (superficie max. 0,60 mq. per la zona 2 e 0,45 mq. per la zona 1) ed insegne a bandiera autoilluminanti solo per il servizio pubblico, nelle medesime dimensioni previste per la zona. Nella zona 1 potranno essere ammesse insegne a bandiera fissate alle facciate di edifici con sporgenza massima di cm. 50;

In zona 1, i cartelli pubblicitari e le insegne posati in spazi pubblici o prospettanti su di essi, non possono essere realizzati in forma di scatola in materiale trasparente o traslucido e illuminati all'interno con dimensioni massime in altezza di cm. 50 ed in superficie di mq. 2,00 aventi fondi scuri e luminosità non superiore ai valori medi dell'illuminazione della zona; devono invece essere realizzati in lamiera verniciata e possono essere illuminati con faretti esterni.

Nella zona 2 sono consentite:

1. insegne ornamentali del tipo autoilluminate da inserire senza sporto in luce di vetrina con dimensioni massime previste dal Codice della Strada e nel rispetto della L.R. 17/00 e s.m.i.. In alternativa, potranno essere ammesse insegne a coronamento delle

vetrine, purchè del tipo a pannello non autoilluminante. Eventuali tipologie di illuminazione indiretta, non dovranno avere una sporgenza superiore a m. 0,40. E' consentito riportare sulle insegne soltanto scritte riguardanti il nome dell'attività, della gestione, il genere commerciale, il logo;

2. insegne in facciata o a tetto illuminate direttamente o a faretto su edifici produttivi o commerciali/terziari, con dimensioni dettate dall'art.48 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada e nel rispetto della L.R. 17/00 e s.m.i.. Eventuali deroghe potranno essere ammesse sulla base di una progettazione organica dell'intero edificio o della facciata, e su conforme parere della commissione per il paesaggio;
3. colonne pubblicitarie, secondo modelli, dimensioni, tipologie, colori da sottoporre a preventiva ed esclusiva approvazione da parte dell'ufficio tecnico.

Nell'intero territorio comunale sono vietate insegne e mezzi pubblicitari:

1. a bandiera autoilluminanti esclusi quelli per servizi di pubblico interesse e limitatamente al solo logotipo (sup. massima 0,45 mq.);
2. a luce intermittente sia del tipo autoilluminanti che a spot, esclusi quelli per servizi di pubblico interesse;
3. a messaggio variabile poste all'esterno dei fabbricati escluso quelli per servizio di pubblico interesse;
4. l'uso di apparecchi illuminanti abbaglianti e non in aderenza di facciata;

Tutte le insegne dovranno rispondere ai criteri di cui alla L.R. 17/2000 e sue successive modifiche ed integrazioni. In particolare, l'illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria deve essere realizzata dall'alto verso il basso. Per le insegne dotate di illuminazione propria, il flusso totale emesso non deve superare i 4.500 lumen, previo calcolo illuminotecnico.

In ogni caso, tali impianti non devono alterare o coprire gli elementi architettonici degli edifici e gli impianti segnaletici e semaforici.

## **2. Targhe a muro**

Sono consentite le targhe a muro per attività professionali, commerciali e produttive secondo le seguenti caratteristiche:

- a) dovranno essere collocate solo a parete sull'edificio sede di attività ed in prossimità dell'ingresso;
- b) essere realizzate in ferro, ottone, rame, bronzo, compreso altri materiali quali vetro, plexiglas;



- c) potranno essere illuminate indirettamente ma con livelli contenuti di illuminazione tali da permetterne la lettura nelle ore serali (sempre conformemente a quanto previsto dalla L.R. 17/2000);
- d) dimensioni massime:
  - targhe plurime commerciali e o professionali: cm 50x70;
  - targhe singole commerciali: cm 50x70;
  - targhe singole professionali: cm 25x40;per tutte la sporgenza massima dalla parete di affissione è fissata in cm 5.

### **Art. 9 – Preinsegne**

1. Per le preinsegne delle attività (industriali, artigianali, commerciali, alberghiere e turistico-ricettive) si dettano le seguenti prescrizioni:

#### Zona 1:

Sono vietate, escluso i segnali di indicazione delle attività alberghiere e turistico-ricettive. Tali segnali dovranno essere collocati solo su manufatto unificato ed in posizione concordata con l'amministrazione comunale.

#### Zona 2:

- a) i segnali devono essere sempre raggruppati in un unico impianto tipo (vedi figura n°2) con frecce di orientamento omogenee che possa contenere un massimo di n. 6 cartelli. L'impianto dovrà essere collocato in modo tale da non intralciare la circolazione stradale ed i passaggi pedonali. Qualora fosse necessario posizionare più impianti, sarà possibile frazionarli in gruppi come previsto dall' art.128 Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada Comm. 8 paragr. G.  
Dimensione, colore, grafie e simboli conformi a quanto prescritto dalla Circolare del Ministero lavori Pubblici n. 400 del 9 febbraio 1979 e s.m.i.;
- b) vietati i segnali luminosi;

Fig. n° 2

### **ART. 10 - Striscioni e pubblicita' provvisoria lungo o in vista dalle strade**

1. Gli striscioni sono consentiti unicamente per la pubblicità di manifestazioni da tenersi nel territorio comunale o promosse da altri enti pubblici in altri comuni e per il periodo di due settimane antecedenti e una successiva alla durata della manifestazione stessa.



Lungo le strade urbane è consentita la collocazione degli striscioni ad un'altezza minima di passaggio utile da terra di m 5,10, se trasversali alla strada. E' vietata l'installazione sui pali della pubblica illuminazione e sui portali della segnaletica stradale verticale.

L'Amministrazione Comunale potrà valutare richieste diverse da quelle sopra elencate.

E' consentita l'installazione di locandine per la sola reclamizzazione di manifestazioni da tenersi nel territorio comunale o promosse da altri enti pubblici in altri comuni, o per manifestazioni sportive-culturali anche di altri comuni, lungo le pubbliche vie purché queste non siano di intralcio alla visuale e alla circolazione stradale, non siano collocate su alberi e su edifici di particolare importanza storico architettonica.

Le locandine potranno essere collocate solamente entro 1 settimana precedente la manifestazione e dovranno essere rimosse entro 2 giorni successivi.

2. E' consentita la pubblicità effettuata utilizzando motoveicoli, autoveicoli e rimorchi in modo itinerante, purché in possesso delle relative autorizzazioni amministrative e tecniche rilasciate dagli enti competenti. Le eventuali soste dei veicoli dovranno essere effettuate con conducente a bordo e nel rispetto delle distanze previste dal presente regolamento e sono comunque vietate nei luoghi previsti dall'articolo 51 comma 3 del D.P.R.495/92.

3. Sono esclusi dall'obbligo di autorizzazione gli avvisi indicanti la vendita degli immobili con superficie non superiore a 0,25 mq. a condizione che siano affissi sugli immobili oggetto della pubblicità e non rechino altro tipo di pubblicità (loghi, marchi etc.).

#### **ART. 11 - Tende parasole per attività commerciali**

1. Nell'intero territorio comunale sono vietate le tende parasole se:

- a) oscuranti impianti segnaletici stradali;
- b) in materiali plastici in Zona 1;
- c) in materiali trasparenti o riflettenti;
- d) con appendici laterali frangivento.

2. In Zona 1 e 2 sono consentite:

tende a capottina e tesata a braccio retrattile ricadenti interamente su area privata o area in concessione di suolo pubblico. Per le attività ubicate in Zona 1 prive di aree private o in concessione, è ammessa unicamente l'installazione di tende a capottina o a bauletto, da posizionarsi sopra le aperture, con una sporgenza massima di cm 80 ed ad un'altezza minima da terra di cm 220, misurata dal bordo inferiore, sempre che dette dimensioni massime risultino compatibili con l'esigenza della viabilità.

Solo se ricadenti interamente su area privata o area in concessione di suolo pubblico l'Amministrazione Comunale potrà valutare l'opportunità di autorizzare tende a falda inclinata installate su montanti verticali in ferro o alluminio.

In tutti i casi la tenda dovrà avere il bordo inferiore posto ad un'altezza minima da terra di cm 220.

Colori:

Tutte le tende dovranno preferibilmente essere dei seguenti colori:

- a) tinta unica, preferibilmente chiara, in armonia con la tinteggiatura e la finitura del prospetto dell'edificio e nel rispetto di tende preesistenti nell'intorno;
- b) righe verticali (banda larga) bicolori, con uno dei due colori della tonalità sopra descritta.

#### ZONA 2:

oltre a quelle autorizzabili in zona 1, saranno consentite altre tonalità cromatiche, purché in armonia con la tinteggiatura dell'edificio;

- 3. Per le sole attività commerciali ed alberghiere, le tende potranno riportare sul bordo (veletta) inferiore la dicitura dell'attività alla quale si riferiscono.
- 4. Eventuali deroghe alle tipologie delle tende potranno essere ammesse su conforme parere della commissione per il paesaggio.

### **Art. 12 - Mezzi pubblicitari per distributori di carburante**

- 1. E' consentita l'installazione di una sola insegna su palo ricadente su suolo privato o pubblico (in tale caso l'altezza minima da terra dovrà essere di m 5,10 se aggettante direttamente sulla via veicolare e di m 3,00 se aggettante su marciapiede). Tutte le altre forme pubblicitarie devono essere collocate in area privata.

## **Cap. 3 – PROCEDURE AMMINISTRATIVE**

### **Art. 13 - Domanda di autorizzazione**

- 1. L'apposizione e l'esposizione di mezzi pubblicitari o informativi è subordinata al rilascio di autorizzazione pubblicitaria. Il rilascio dell'autorizzazione, ha luogo in base a domanda e su

presentazione di apposito modello, compilato e sottoscritto con assunzione di responsabilità da parte del richiedente circa il rispetto delle norme, e dei relativi elaborati grafici e fotografici contenenti tutte le informazioni utili ad individuare, in modo chiaro ed inequivocabile il mezzo pubblicitario, il tipo e le dimensioni, la sua collocazione e la distanza quotata delle vicine preesistenze ed il periodo di esposizione.

2. La domanda deve essere redatta su apposito modello fornito dall'Ufficio Tecnico Comunale e compilata in ogni sua parte integrandola con gli allegati dell'art. 14. Eventuali documentazioni integrative, se richieste, vanno prodotte entro il termine massimo di 30 giorni pena la decadenza della domanda.

3. L'autorizzazione non è necessaria per le pubblicità da collocare all'interno delle vetrine o delle porte d'ingresso.

4. L'autorizzazione all'installazione di cartelli, di insegne di esercizio o di mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di tre anni, è rinnovabile e, ai sensi della determinazione del Responsabile del Settore Edilizia Urbanistica Ambiente ed Ecologia N. Reg. Gen. 264 N. Reg. Int. 32 del 24.09.2008, l'autorizzazione è rinnovabile anche per i seguenti anni, assumendo cioè valenza perenne, purchè la stessa non sia soggetta a modifiche di nessun genere (modifica posizione insegna, modifica tipologia, colore, scritte, etc.); essa deve essere intestata al soggetto richiedente di cui al comma 1.

5. L'autorizzazione è nominativa. Può essere volturata ai successori aventi causa su esplicita istanza degli interessati.

6. Nei casi di variazione o sostituzione dei mezzi pubblicitari, si applicano le disposizioni di cui al primo comma del presente articolo e quelle previste al successivo art. 16.

7. In caso di rilevata violazione, verranno applicate le procedure e le sanzioni cui all'art. 23 del Codice della Strada e suo regolamento di attuazione.

8. Sono fatti salvi i diritti di terzi, da far valere nelle sedi previste.

#### **Art. 14 - Allegati alla domanda di autorizzazione**

1. Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata la seguente specifica documentazione:

a) 2 copie di planimetria aerofotogrammetrica e 2 copie estratto di P.G.T indicanti l'esatto punto di collocazione;

b) rappresentazione planimetrica in duplice copia ed in scala appropriata, quando i cartelli o le insegne o gli altri mezzi pubblicitari vengono installati in modo ortogonale alla strada o, seppur paralleli, non sono in aderenza ai fabbricati. Sulla planimetria occorre specificare: la proprietà dell'area (pubblica o privata); l'esatto punto di collocazione dell'impianto; la distanza del lato aggettante del mezzo pubblicitario sia



dalla carreggiata che dalla sede stradale, la progressiva chilometrica per le strade provinciali;

c) 2 copie di rappresentazione grafica in scala quotata della facciata dell'edificio, riportante l'esatto inserimento figurativo del mezzo pubblicitario, sia esso posto in aderenza al fabbricato che collocato, con staffe, in modo ortogonale alla strada.

d) 2 copie bozzetto a colori in scala quotata del mezzo pubblicitario, specificandone le dimensioni ed il tipo di materiale impiegato;

e) 2 o più fotografie a colori di formato minimo 10x15, che illustrino dettagliatamente il punto di installazione, la facciata dell'intero edificio e l'ambiente circostante. Le foto non devono essere manomesse né con scritte né con disegni;

f) 1 "autodichiarazione", nella quale deve essere attestato che il manufatto che s'intende collocare sarà realizzato e verrà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità. L'attestazione va presentata in carta semplice con dichiarazione sostitutiva di atto notorio e deve essere firmata dal soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione oppure dal costruttore o dall'installatore dell'impianto. Sono escluse dall'obbligo le targhe professionali e le scritte pittoriche realizzate su pareti preesistenti e su vetrine;

g) nulla osta della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici, se il mezzo pubblicitario viene collocato su edificio soggetto al vincolo specifico ai sensi del D.Lgs. 42/2004.);

h) nulla osta della Provincia se il mezzo pubblicitario viene collocato o è visibile dalla strada provinciale.

Per la posa di striscioni inerenti a manifestazioni di breve periodo, e locandine, basta presentare la documentazione di cui ai punti n° a), d) ed e).

Si precisa che il vincolante parere del Corpo di Polizia Intercomunale dei Colli verrà richiesto a cura del competente settore dell'Ufficio Tecnico Comunale,

### **Art. 15 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione**

1. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:

a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;

b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;

c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite al momento dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;

d) procedere alla rimozione entro 30 giorni, nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio.

e) procedere entro 30 giorni alla rimozione del mezzo pubblicitario autorizzato nel caso di cessazione dell'attività.

2. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine e stendardi, di provvedere alla rimozione degli stessi entro quarantotto ore (1 settimana per gli striscioni) successive alla conclusione della

manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

### **Art.16 - Targhetta di identificazione**

1. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:

- a) amministrazione rilasciante;
- b) soggetto titolare;
- c) numero dell'autorizzazione;
- d) progressiva chilometrica del punto di installazione;
- e) data di scadenza.

Per i mezzi pubblicitari per i quali risulta difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile.

La targhetta o la scritta di cui al comma 1 deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogniquale volta intervenga una variazione di uno dei dati su di esse riportati.

### **Art. 17 - Norme transitorie e rimozioni**

2. Per le autorizzazioni già rilasciate, per le quali non è stata espressamente prevista la durata, scadranno dopo 6 mesi dall'approvazione del presente Regolamento. Il mancato rispetto degli adempimenti di cui sopra comporterà per questi, e per tutti gli impianti non autorizzati, il dichiarato stato di abusività delle installazioni. L'Ente procederà ai sensi di legge con l'emissione delle previste contravvenzioni oltre che alle operazioni di copertura e rimozione dei manufatti, previo avvio del procedimento.

Al fine di uniformarsi alle nuove norme, la sostituzione di qualsiasi informazione pubblicitaria già autorizzata, dovrà essere conforme alle norme previste nel presente Regolamento. Non potrà essere rilasciata alcuna nuova autorizzazione su manufatti, impianti, portali esistenti che benché autorizzati risultino in contrasto con le norme del presente regolamento.

Per gli impianti esistenti posti nelle aree di pertinenza di edifici collocati in aree definite dal Piano di Governo del Territorio a destinazione commerciale, individuabili come insegne di esercizio e che pubblicizzano le sole attività svolte nell'area di pertinenza, è ammessa, previa valutazione della Commissione Paesaggistica e specificandone la durata, deroga motivata ai limiti sulle dimensioni, sulle distanze e sulla posizione.

3. Le insegne e gli altri mezzi pubblicitari dovranno adeguarsi alle disposizioni del presente regolamento all'atto del cambio di attività delle stesse o in fase di sostituzione delle stesse.

4. Il presente regolamento integra e modifica eventuali norme vigenti in materia sul territorio comunale.



## **Art. 18 – Incentivazione**

1. Il comune ha la facoltà di individuare apposite forme di incentivazione al fine di adeguare gli impianti pubblicitari della zona 1 alle disposizioni del presente regolamento.